

AICQ SICEV Sistema di Certificazione e Valutazione	NORME DI DEONTOLOGIA AICQ-SICEV	DEONT MA Pag. 1/5 Rev.00
---	---	---------------------------------------

NORME DI DEONTOLOGIA AICQ-SICEV

(tratto dal documento "Norme di deontologia professionale" AIVSQ
 e del documento "Norme di deontologia" dei Valutatori dei Sistemi di Gestione
 Certificati da AICQ SICEV)

Si applica a tutti i Mystery Auditor Certificati AICQ SICEV

00	22/03/10	Prima Emissione	R. De Pari	E. Stanghellini	G. Mattana
Rev.	Data	Motivo Revisione	<i>Preparato da Direttore AICQ SICEV</i>	<i>Verificato da Presidente Comitato Salvaguardia Imparzialità</i>	<i>Approvato da Presidente AICQ SICEV</i>

- Articolo 1 -

L'esercizio della professione di Mystery Auditor, certificato AICQ SICEV, è da considerarsi attività di pubblica utilità. Nel seguito la denominazione "Valutatore in incognito certificato AICQ SICEV" sarà per semplicità abbreviata con la sigla MA.

Le presenti "Norme di deontologia professionale" costituiscono :

- un insieme di precetti specifici finalizzati a contribuire al consolidamento della credibilità del Sistema di Certificazione Nazionale
- una fonte di concetti utili per lo svolgimento della professione del MA.

Il MA è tenuto ad osservare scrupolosamente i precetti, gli obblighi ed i divieti fissati dalle presenti norme; la mancata osservanza di tutti o di parte degli stessi si configura come comportamento in contrasto con lo stato di MA certificato AICQ SICEV.

- Articolo 2 -

Il MA deve essere conscio che la sua reputazione è affidata alla propria coscienza, obiettività, competenza ed etica professionale, con affrancazione da asservimenti materiali e morali, politici ed ideologici e respingendo ogni influenza contraria alla propria attività.

- Articolo 3 -

La fiducia è alla base dei rapporti professionali del MA.

Il MA deve comportarsi con professionalità, buona fede, correttezza, lealtà e sincerità, rispettando l'obbligo della riservatezza. Il MA non può in alcun caso, rinunciare alla sua libertà, indipendenza ed obiettività di giudizio, nell'ambito dell'esercizio delle sue funzioni.

- Articolo 4 -

Il MA ha il dovere del continuo aggiornamento professionale.

- Articolo 5 -

Il comportamento del MA deve essere consono alla dignità ed al decoro della professione anche al di fuori dell'esercizio professionale.

Egli deve astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare discredito al proprio prestigio professionale e all'AICQ SICEV.

- Articolo 6 -

Il MA, fermo restando quanto disposto dalle presenti norme, deve in qualsiasi situazione evitare di compiere azioni lesive della immagine o degli interessi del Committente e della Organizzazione valutata.

- Articolo 7 -

Il MA non deve accettare l'incarico a svolgere attività di audit di terza parte nei confronti di Organizzazioni con cui egli abbia intrattenuto rapporti professionali di consulenza o di lavoro dipendente, a qualsiasi titolo, nei tre anni precedenti.

Il MA, nell'accettare l'incarico a svolgere attività di audit di terza parte, si impegna a non intrattenere rapporti di consulenza o di lavoro dipendente con l'Organizzazione valutata nei successivi due anni.

- Articolo 8 -

AICQ SICEV porta a conoscenza degli Organismi di Certificazione, di ACCREDIA e dei rimanenti attori del Sistema Qualità Italia le presenti norme e gli obblighi che ne derivano per i MA.

Il MA è tenuto a dichiarare il proprio stato di Valutatore Certificato AICQ SICEV nei confronti del Committente e, qualora le regole concordate lo permettano (es: nel caso di svelamento finale successivo all'audit) del Valutato. Il MA è tenuto ad identificarsi, almeno tramite apposito numero identificativo, come Valutatore Certificato AICQ-SICEV nel sottoscrivere i documenti e le registrazioni relative all'audit effettuato.

Il MA è tenuto a registrare ed a documentare alla Direzione di AICQ SICEV, su base annuale, ogni reclamo che gli provenga dal Committente o dal Valutato. A fronte di ogni reclamo dovrà essere indicato:

- chi, come, quando e dove ha formulato il reclamo;
- il contenuto del reclamo;
- l'analisi fatta dal MA e l'eventuale azione intrapresa.

- Articolo 9 -

Il MA libero professionista deve far conoscere tempestivamente al Committente la sua decisione di accettare o meno l'incarico.

L'accettazione dell'incarico comporta automaticamente il rispetto degli obblighi di cui all'art. 7.

Il MA libero professionista deve sempre adoperarsi affinché l'incarico gli sia conferito per iscritto onde precisarne limiti e contenuti .

È comunque opportuno che il MA libero professionista, il quale abbia ricevuto un incarico verbale, ne dia conferma scritta al Committente.

- Articolo 10 -

Il MA deve segnalare al Committente il verificarsi delle seguenti situazioni :

- di non essere in possesso della competenza e dell'esperienza necessarie allo svolgimento della specifica attività.
- che il tempo, le risorse e gli strumenti, o il Gruppo di valutazione messo a disposizione potrebbero non essere sufficienti per svolgere con la dovuta perizia l'attività assegnata.

- di avere o di avere avuto con l'Organizzazione oggetto della attività di valutazione dei rapporti anche diversi da quelli contemplati dall'art. 7.
- che una o più procedure del Committente contengono prescrizioni in contrasto con le presenti norme.

- Articolo 11 -

Il MA deve osservare un atteggiamento di riserbo in relazione alle notizie apprese nell'esercizio della professione .

In particolare il MA è tenuto a mantenere l'assoluta riservatezza verso terzi sui rilievi, o parte di questi, emersi a seguito delle attività o su qualsiasi altra informazione ottenuta durante la preparazione e la conduzione della verifica ispettiva.

- Articolo 12 -

Il MA deve comportarsi con i colleghi con correttezza, considerazione, cortesia. Costituiscono manifestazioni di cortesia e di considerazione la puntualità, la tempestività, la sollecitudine nei rapporti con i colleghi. Il MA se è membro di un Gruppo di valutazione deve agire con spirito di collaborazione e correttezza nei confronti degli altri colleghi ed in particolar modo nei confronti del Responsabile del Gruppo/Coordinatore.

Il Responsabile del Gruppo di valutazione/Coordinatore deve assumere, nei confronti dei colleghi, un atteggiamento di indirizzo e coordinamento senza interferire con la porzione di attività assegnata a ciascuno.

- Articolo 13 -

Il MA non deve esprimere apprezzamenti o giudizi critici sull'operato dei colleghi e deve usare la massima moderazione quando insorgono contrasti di opinione sulle modalità di svolgimento delle attività.

Il MA, constatato nel comportamento di un collega manifestazioni di condotta professionale gravemente scorretta, deve informare il Committente.

- Articolo 14 -

Il MA, qualora nell'esercizio della professione abbia rapporti con iscritti ad altre Associazioni od Albi professionali, deve attenersi al principio del reciproco rispetto e della salvaguardia delle specifiche competenze.

- Articolo 15 -

Al MA, durante lo svolgimento dell'incarico, è assolutamente vietata l'intermediazione, dietro corrispettivo o gratuita, per procacciare Clienti a sé o ad altri.

Gli è altresì assolutamente proibito richiedere o accettare per sé favori o doni che abbiano un valore commerciale non trascurabile.

- Articolo 16 -

Le inosservanze alle presenti norme di deontologia professionale vengono segnalate dalla Direzione AICQ SICEV al Comitato dei Probiviri che, dopo avere esaminato la documentazione applicabile e sentito il MA, può disporre tramite la Direzione e la Presidenza di AICQ SICEV le seguenti sanzioni:

- il richiamo scritto a cessare i comportamenti contrari alle presenti norme;
- la sospensione della certificazione per un periodo variabile da un minimo di due mesi al massimo di quattro mesi;
- la revoca della Certificazione e la cancellazione dal Registro

Le decisioni del Comitato dei Probiviri vengono segnalate tempestivamente al Consiglio Direttivo di AICQ SICEV e vengono deliberate dal Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità.

L'accertata inosservanza degli articoli 7, 11 e 15 per la seconda volta nel periodo di tre anni, comporta sempre la sospensione della certificazione per un periodo non inferiore a due mesi . Le sanzioni decise dal Comitato dei Probiviri sono inappellabili. Dei provvedimenti di sospensione della certificazione viene portata a conoscenza di ACCREDIA.
